

## **TI\_GERICHTE 15.1997.2 vom 2. Februar 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-02-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1997.2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.2)

FR: TI\_GERICHTE 15.1997.2 du 2 février 1998

IT: TI\_GERICHTE 15.1997.2 del 2 febbraio 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Nel caso in oggetto la vendita dei macchinari è avvenuta allo scopo di evitarne il rapido deprezzamento conseguente ad uno smontaggio, nonché gli alti costi di conservazione derivanti dalla necessità di depositarli altrove. Infatti, i locali occupati dai macchinari dovevano essere liberati per permettere lo svolgimento dell'attività della \_\_\_\_\_, la quale aveva più volte diffidato l'UEF ed il commissario del concordato ad agire in tal senso (cfr. Lettera 9 agosto 1996 UEF/ Biaggi ). Non vi è quindi dubbio alcuno che la soluzione adottata dall'UEF di vendere anticipatamente i macchinari , sia stata la scelta più opportuna atta a tutelare gli interessi dei creditori

#### **E. 3**

Con la dichiarazione di fallimento sono devoluti alla massa tutti i beni pignorati, non ancora realizzati e tutti gli oggetti sequestrati (art.199 cpv. 1 LEF ). Il ricavo degli oggetti realizzati nell'ambito di una procedura di pignoramento sarà ripartito tra i creditori pignoranti, e solo una eventuale eccedenza spetta alla massa (art. 199 cpv.2 LEF; DTF 107 III 117). Il criterio determinante per stabilire se un bene appartenga alla massa o meno, è l'avvenuta realizzazione (Amonn/Gasser, Op. Cit., § 40 n.20, p.318). Anche una realizzazione anticipata ai sensi dell'art.124 LEF è sufficiente ad escludere un bene dalla massa fallimentare (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, volume II, Zurigo 1993, § 41 n.18, p.145).

#### **E. 4**

Orbene, non vi è alcun dubbio che al momento della dichiarazione di fallimento della \_\_\_\_\_ il 7 ottobre 1996, i beni pignorati erano già stati realizzati, e quindi non erano più di proprietà della fallita. L'Ufficio ha quindi agito correttamente ripartendo la somma ricavata tra i creditori pignoranti, in quanto unici beneficiari di tale importo. Il fatto che il ricavo della vendita sia stato depositato su un conto vincolato intestato all'UEF, non muta la sostanza delle cose, in quanto il deposito vincolato era previsto unicamente sino alla scadenza del termine di contestazione ex art 148 LEF (cfr. Stato di ripartizione 12 dicembre 1996 UEF di Leventina ) Il ricorso deve quindi essere respinto, e la decisione 17 dicembre 1996 dell'UEF di Leventina di attribuire l'intero ricavo della vendita dei macchinari della \_\_\_\_\_, pignorati e realizzati prima del fallimento, ai creditori pignoranti, deve essere riconfermata.

#### **E. 5**

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17, 124, 199 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 27 dicembre 1996 \_\_\_\_\_, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.